



ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA"
VIA CENOBIO, 4/B
84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA)- tel. 0974983127
Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005- C.U.U. UFDQ9V

PROT. N. 1918 /I-1 del 01/10/2024.

Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Registro elettronico
Sito web
Atti

OGGETTO: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 - Disposizioni in materia di giustificazione delle assenze alunni.

Si comunica a tutte le famiglie e al personale che sul BURC n. 53 del 29 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25 luglio 2024 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518.

Pertanto, a decorrere dall'anno scolastico in corso 2024/2025, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia. La legge suddetta cita testualmente all'art.9

Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)*

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è aggiunto il seguente:

****Art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico) ****

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.

Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria, saranno quindi giustificate dai genitori senza il ricorso al certificato medico.

Si ritiene comunque richiamare i genitori alla responsabilità e alla estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, avendo cura di **non** far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute con sintomatologia ancora in corso, tutelando innanzitutto il proprio figlio se ancora non perfettamente pronto ad affrontare le attività didattiche.

Rimane sempre obbligatorio presentare la giustificazione dell'assenza a scuola anche di un solo giorno.

I genitori/esercanti potestà genitoriale dovranno specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi utilizzando le modalità correnti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CORRADO LIMONGI**

“Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993”